



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

ORDINANZA N° 06/2011

Il Tenente di Vascello (CP), del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi :

- **Visti:** gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327 e art 59 del relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15/02/1952, n° 328 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista:** la Legge 28/01/1994, n° 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto:** il “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 (in particolare gli artt. 6, comma 7 e 58) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (in particolare gli artt. 8 e 213) e successive modificazioni e integrazioni;
- **Viste:** le circolari dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti prot. nn° 04670 in data 01/02/1995 - 520951 in data 24/02/1995 -n. 5201696 in data 14/04/1995 - 030524 in data 13/07/95, in materia di disciplina della circolazione stradale in ambito portuale;
- **Visto:** il D.Lgs. 27/07/1999, n° 272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali;
- **Visto:** il DPR 503/1996 “Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”
- **Vista :** la propria ordinanza n°23/2004 in data 29.07.2004 relativa alla regolamentazione degli accosti nel porto di Porto Garibaldi;
- **Viste:** le riunioni tenutesi con i vari rappresentanti dei lavoratori portuali locali nonché con gli Enti locali interessati e da ultimo la riunione tenutasi in data 23.02.2010 presso l'Amministrazione comunale di Comacchio con la quale è stata sottoposta al vaglio e alla successiva approvazione la rappresentazione tecnico grafica relativa al piano di viabilità e al piano dei parcheggi del porto di Porto Garibaldi;
- **Vista:** la determinazione n. 419 del 31 dicembre del Comune di Comacchio che reca “interventi di manutenzione segnaletica stradale-Riorganizzazione delle aree portuali di Porto Garibaldi- Approvazione progetto ed impegno di spesa di euro 40.000;
- **Vista:** la propria Ordinanza n°05/2009 in data 19.02.2009 relativa alla regolamentazione delle operazioni di sbarco;
- **Vista:** la nota prot. 177 del 14/01/2011 di questa Autorità Marittima con la quale si invia alle categorie ed agli Enti interessati la bozza della presente Ordinanza per acquisire le rispettive osservazioni;
- **Viste:** le note prot. PM n. 275/11 Prot. P.I.V.T. n. 40/11 della Polizia Municipale del Comune di Comacchio, la nota s.n. assunta a prot. 548 del 01/02/2010 dell'AUSL di Ferrara Distretto Sud est, la nota prot. 253/MF/PC assunta a prot. 7672 del 18/02/2011 del Settore V Lavori pubblici del Comune di Comacchio con le quali si trasmettono i pareri richiesti.

- **Considerato:** che il continuo e crescente traffico veicolare specialmente nelle aree nevralgiche del porto, comporta un utilizzo diffuso e disomogeneo delle aree stesse, con pregiudizio della circolazione nella sede stradale ad uso pubblico ed intralcio alle attività commerciali ed operative in generale;
- **Considerata** la necessità di assicurare un equo e ordinato utilizzo dei posti auto al fine di contemperare le esigenze della circolazione con le primarie esigenze produttive del porto;
- **Considerato:** che le banchine del porto-canale di Porto Garibaldi sono in gran parte e, come meglio indicato nell'allegata planimetria, da considerarsi aree di lavoro e che, di conseguenza, non sempre è possibile prevenire e segnalare eventuali pericoli che possano verificarsi durante il normale svolgimento dell'operatività portuale anche in considerazione della contiguità del porto rispetto alla città;
- **Ritenuto:** necessario concentrare in un unico testo i criteri generali in materia di viabilità nell'ambito del porto di Porto Garibaldi contenuti nei provvedimenti vigenti, adeguandoli all'attuale realtà operativa e produttiva del porto in modo da contemperare al meglio le esigenze della circolazione veicolare e pedonale;

ORDINA

Articolo - 1

Con la presente Ordinanza e' approvato l'allegato Regolamento in materia di Circolazione Stradale nel Porto di Porto Garibaldi nel quale viene disciplinato l'accesso e la circolazione nel porto secondo lo schema funzionale indicato nell'elaborato grafico allegato (**TAV. "A" - PIANO VIABILITÀ**), che si approva e che fa parte integrante del regolamento, anche attraverso la disciplina delle aree di sosta autoveicoli, affinché la circolazione degli utenti ammessi (pedoni e veicoli) si svolga con ordine e in sicurezza.

Articolo – 2: entrata in vigore

La presente Ordinanza entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua emanazione limitatamente alle prescrizioni immediatamente applicabili.

Le prescrizioni che necessitano della preventiva apposizione della segnaletica monitoria orizzontale e verticale saranno applicabili dopo 15 giorni dall'apposizione della stessa da parte dell'Autorità Comunale.

Dal giorno dell'entrata in vigore, la presente Ordinanza costituirà l'unico strumento di riferimento per la viabilità in ambito portuale. Sono abrogate tutte le rimanenti norme in contrasto con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Nelle more della piena vigenza della presente Ordinanza è in particolare sempre in vigore l'Ordinanza 05/09 in premessa richiamata.

Articolo – 3: sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza; i contravventori alle citate disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, saranno perseguiti, ai sensi:

- dell'articolo 1174 comma 2° del Codice della Navigazione e dal Codice della Strada, per quanto non disciplinato dal Codice della Navigazione, per le violazioni commesse nelle aree a prevalente vocazione operativa destinate alle attività portuali (**zone A,B,C,D,E,F,G**);
- del Codice della Strada, se la violazione è stata commessa nelle rimanenti aree portuali aperte all'uso pubblico (**zone H,I,L,M,N**)

Qualora i veicoli lasciati in sosta vietata costituiscano intralcio o pericolo alla circolazione, potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, la rimozione degli stessi con spese di trasporto e custodia a carico dei proprietari.

Porto Garibaldi, lì: 04.03.2011

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sebastiano CARTA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO DI PORTO GARIBALDI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **MINISTERO:** Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- **AUTORITÀ MARITTIMA:** l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi
- **AMMINISTRAZIONE COMUNALE:** il Comune di Comacchio
- **BANCHINA:** suolo demaniale marittimo compreso (talvolta rialzato) tra il suolo comunale e le acque portuali;
- **BITTE:** arredi portuali posti a ciglio banchina utilizzati per l'ormeggio delle unità navali. Sono numerati a partire dal fanale verde all'ingresso del porto e costituiscono i riferimenti per la suddivisione delle aree portuali;
- **CIRCOLAZIONE:** movimento fermata e sosta di pedoni, veicoli e animali sulla strada. La circolazione può essere ad uso pubblico oppure destinata a prevalente attività di movimentazione di merci e legata al ciclo delle operazioni portuali. Al fine di una adeguata regolamentazione della circolazione in ambito portuale che consenta una chiara, univoca ed efficace applicazione della normativa vigente da parte delle Forze di Polizia, vanno distinti spazi destinati alla pubblica circolazione di autoveicoli (strade, aree di parcheggio, ecc.) comunque non suscettibili di uso diverso, da aree destinate alle attività tipiche del porto (banchine, aree di stoccaggio, aree di parcheggio temporaneo di autotreni, autosnodati, semirimorchi, bilici, mezzi rotabili in genere, al fine del carico/scarico di merce, ecc.).
- **VEICOLI:** tutti i mezzi che circolano in porto di qualsiasi specie guidate dall'uomo. I veicoli risultano classificati dagli articoli 47 e sgg. del Codice della Strada;
- **PEDONI:** coloro che transitano a piedi in area portuale a qualsiasi titolo.
- **PASSEGGERI:** persone munite di titolo di viaggio destinate all'imbarco o allo sbarco su unità navali autorizzate.
- **PORTO:** le aree demaniali marittime portuali lato Porto Garibaldi che si estendono tra il ciglio banchina e la strada comunale di pubblico transito e le aree demaniali marittime portuali lato Lido degli Estensi fino al ponte sulla S.S. 309 Romea escluso;
- **STRADA:** porzione di area demaniale marittima destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali
- **OPERATORI PORTUALI:** coloro che svolgono attività lavorativa all'interno del porto nell'ambito della normativa che li abilita a qualunque titolo

CAPO 1-NORME APPLICABILI ALLA VIABILITA' DELL 'INTERA AREA PORTUALE

Articolo – 1: finalità e campo di applicazione

1.1 Il presente Regolamento applica la vigente normativa sulla circolazione stradale alle particolari esigenze legate alla specificità del porto di Porto Garibaldi come individuato nelle definizioni al fine di:

- a) garantire la sicurezza delle persone ed in particolare dei lavoratori durante lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali;
- b) determinare gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti che interagiscono in ambito portuale;
- c) definire i criteri che regolano la circolazione stradale sia nelle strade interne aperte al “pubblico uso” che nelle altre destinate prevalentemente ad operazioni portuali;
- d) curare in modo adeguato l’installazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e la relativa manutenzione;
- e) individuare, segnalare e regolamentare le aree di sosta autoveicoli nonché le aree di stoccaggio temporaneo di mezzi rotabili in genere utilizzati per le operazioni di carico e scarico;

1.2 Il presente Regolamento non si applica all’interno di eventuali aree in concessione e/o soggette a provvedimenti autorizzativi temporanei (quali ad es. i cantieri edili e/o stradali), per i quali si richiamano le vigenti normative che attribuiscono al “datore di lavoro” e/o titolare della concessione specifiche incombenze a tutela della salute e sicurezza di lavoratori e fruitori in genere, nonché l’attuazione di provvedimenti tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza, per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute degli operatori/utenti portuali o deteriorare l’ambiente esterno con piena applicabilità del regime di responsabilità ex art. 2051 c.c.

Articolo – 2 :Normativa applicabile

1. Salvo successiva espressa disposizione specifica, per la disciplina in genere della circolazione, fermata e sosta di veicoli e pedoni negli spazi demaniali marittimi insistenti in tutte le aree portuali di Porto Garibaldi nonché per le modalità e tipologie di segnaletica stradale si fa rinvio alla normativa contenuta nel Codice della strada.

2. In deroga alle sopra richiamate norme, la circolazione negli ambiti portuali ad uso pubblico prevalentemente destinati ad attività operativa portuale di Porto Garibaldi è consentita anche ai mezzi meccanici adibiti alle operazioni portuali, non soggetti ad immatricolazione al P.R.A., che comunque dovranno essere assicurati per eventuali danni a terzi.

3. Le aree portuali di Porto Garibaldi, seppure strettamente inserite nel contesto viario urbano, sono da considerarsi prevalentemente adibite a aree di lavoro e, pertanto, chiunque ed a qualunque titolo vi acceda a piedi o con veicoli lo fa a suo rischio e pericolo, atteso che il porto stesso e le banchine, non sono recintate e pertanto non fisicamente intercluse al libero accesso (tranne ove esplicitamente indicato tramite apposita segnaletica monitoria o apprestamenti dissuasivi dell’accesso in quanto aree prevalentemente utilizzate a scopi operativi).

Le molteplici attività produttive da parte delle unità da pesca (talune delle quali operano occasionalmente nel porto di Porto Garibaldi) e che si svolgono nei più disparati spazi temporali nell’ambito portuale, infatti, non sempre permettono di prevenire e segnalare i pericoli che possono verificarsi durante il loro svolgimento.

4. Qualsiasi modifica, anche temporanea, della rete viaria e della viabilità esistente dovrà essere preventivamente concordata con l’Autorità Marittima.

5. L’apertura di cantieri e l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere nonché l’effettuazione di qualsiasi manifestazione sulla sede stradale portuale potranno aver luogo unicamente previo rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo per l’occupazione delle aree portuali da parte dell’Amministrazione

Comunale. Qualora l'esecuzione di detti lavori comporti effetti sulla viabilità veicolare e pedonale, i lavori stessi dovranno essere regolamentati da specifica ordinanza dell'Autorità Marittima.

3) Suddivisione delle aree portuali in relazione alla destinazione e relativa disciplina

- Gli spazi demaniali marittimi insistenti nelle aree portuali di Porto Garibaldi sono suddivisi in relazione alla loro prevalente destinazione come segue e come meglio precisato nell'allegata planimetria:

1. **Aree operative**, a traffico limitato destinate prevalentemente alle attività operative portuali;
2. **Aree complementari** destinate alla pubblica circolazione stradale (veicolare o pedonale).

1. **Le aree operative** a traffico limitato del porto di Porto Garibaldi, così come meglio individuate nell'allegata planimetria, che si intende parte integrante del presente Regolamento, sono le seguenti:

- **Zona A** – area demaniale marittima portuale adiacente la banchina destinata all'ormeggio di unità da pesca di **tipo strascico** e più specificatamente il tratto di banchina compreso tra la bitta n°63 e la bitta n°68 (intera area circoscritta da una linea continua di colore giallo). In detta zona, all'interno della striscia gialla di delimitazione parallela alla banchina, è consentito far sostare temporaneamente i carretti asserviti alle unità da pesca che conferiscono il pescato al mercato ittico.

- **Zona B** – area demaniale marittima portuale adiacente la banchina destinata all'ormeggio di unità da pesca di **tipo volante** e più specificatamente il tratto compreso tra la bitta n°68 e la bitta n°80 (intera area individuata da una linea continua di colore giallo e delimitata in più punti perimetrali da dissuasori di sosta tipo “panettoni” nonché da eventuali ulteriori segnalazioni previste dal Codice della strada e chiaramente visibili e da cartelli stradali monitori);

- **Zona C** – area demaniale marittima portuale adiacente la banchina destinata all'ormeggio di unità da pesca di **tipo traino** e più specificatamente il tratto compreso tra la bitta n°80 e la bitta n°86 (intera area circoscritta da una linea continua di colore giallo e delimitata in più punti perimetrali da dissuasori di sosta tipo “panettoni” nonché da eventuali ulteriori segnalazioni previste dal Codice della strada e chiaramente visibili e da cartelli stradali monitori). In detta zona, all'interno della striscia gialla di delimitazione parallela alla banchina, è consentito far sostare temporaneamente i carretti asserviti alle unità da pesca che conferiscono il pescato al mercato ittico);

- **Zona D** - area demaniale marittima portuale adiacente la banchina destinata all'ormeggio di unità da pesca di **tipo strascico** e più specificatamente il tratto di banchina compreso tra la bitta n°86 e la bitta n°103 (intera area circoscritta da una linea continua di colore giallo e delimitata in più punti perimetrali da dissuasori di sosta tipo “panettoni” nonché da eventuali ulteriori segnalazioni previste dal Codice della strada e chiaramente visibili e da cartelli stradali monitori).

In tale tratto è previsto il senso unico di marcia e stalli per parcheggi auto con disco orario eccetto autorizzati. Tra la bitta n°88 e la bitta n°89 gli stalli dovranno lasciare spazio per il transito dei carretti diretti al mercato ittico locale. In detta zona, all'interno della striscia gialla di delimitazione parallela alla banchina è consentito far sostare temporaneamente i carretti asserviti alle unità da pesca che conferiscono il pescato al mercato ittico.

- **Zona E** – area demaniale marittima portuale adiacente la banchina destinata all’ormeggio di unità che effettuano la **pesca di cozze** e più specificatamente il tratto compreso tra la bitta n°103 e la bitta n°111 (intera area circoscritta da una linea continua di colore giallo e delimitata in più punti perimetrali da dissuasori di sosta tipo “panettoni” nonché da eventuali ulteriori segnalazioni previste dal Codice della strada e chiaramente visibili e da cartelli stradali monitori);
In detta area all’interno della striscia gialla parallela alla banchina, ultimate le operazioni di sbarco mitili, è consentito far sostare temporaneamente i nastri trasportatori mobili, asserviti alle unità da pesca per sbarcare il prodotto);
 - **Zona F** – area demaniale marittima portuale adiacente la banchina destinata all’ormeggio di unità che effettuano la pesca di cozze/traino e più specificatamente tratto di banchina compreso tra la bitta n°111 e la bitta n°126 .
In tale area è previsto il senso unico di marcia e stalli per parcheggi auto.
 - **Zona G** – area demaniale marittima portuale adiacente la banchina destinata all’ormeggio di unità che effettuano la pesca di cozze e più specificatamente tratto di banchina compreso tra la bitta n°126 ed il ponte della S.S. 309 Romea escluso.
In detta area, in caso di necessità, è consentito sbarcare il prodotto da bordo delle unità asservite agli impianti di mitilicoltura ed una volta sistemato su appositi bancali in legno caricarlo sui mezzi in sosta sotto al ponte della Romea. Detta area, durante le predette operazioni, dovrà essere adeguatamente transennata ed interdetta a qualsiasi tipo di circolazione e accesso da parte dei non addetti ai lavori a cura delle società impegnate nelle operazioni di sbarco. In detta area non è consentito lasciare i nastri trasportatori al termine delle operazioni di sbarco nè parcheggiare con qualsiasi veicolo al di fuori degli appositi stalli.
Qualora si intenda provvedere a scaricare mitili in detta area, dovrà essere presentata preventiva e tempestiva comunicazione all’Autorità Marittima.
2. **Le aree complementari** destinate alla circolazione stradale e/o pedonale ad uso pubblico nel rispetto della seguente disciplina:
- **Zona H:** tratto di banchina compreso tra il fanale verde di ingresso in porto (bitta n°1) ed il cartello monitorio (pesca, balneazione, ecc.) posto in prossimità del piazzale antistante il Bagno Paradiso.
a) divieto di circolazione, fermata e sosta di veicoli.
b) e’ inoltre vietato ai pedoni l’accesso lungo la diga foranea Nord in caso di mareggiate e condizioni meteorologiche avverse.
In tale tratto di banchina con ciglio non rialzato è fatto divieto ai pedoni di sporgersi oltre la striscia monitoria di colore giallo.
 - **Zona I:** tratto di banchina sopraelevato e marciapiede parallelo alla carreggiata di cui alla Zona L) compreso tra la piccola darsena antistante il Bagno Paradiso e la bitta n.63 adibito esclusivamente al transito pedonale.
a) e’ sempre vietata circolazione, sosta e fermata di ogni veicolo
 - **Zona L:** tratto di carreggiata compresa tra il piazzale Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione e la bitta n.15
a) è consentita la circolazione:
 - ai veicoli pubblici per esigenze di servizio.
 - ai veicoli di residenti e concessionari solo se autorizzati;
 - ai veicoli dei titolari delle attività commerciali ivi insistenti, purché autorizzati e dei relativi fornitori limitatamente alle operazioni/prestazioni da effettuare.
 - **Zona M:** tratto di banchina compreso tra il fanale rosso di ingresso in porto ed il tratto terminale della stessa posta ad Ovest dell’imbarcadere del traghetto lato Lido degli Estensi;

a) divieto di circolazione, fermata e sosta di veicoli.

b) e' inoltre vietato l'accesso ai pedoni lungo la diga foranea Sud in caso di mareggiate e condizioni meteorologiche avverse.

In tale tratto di banchina con ciglio non rialzato è fatto divieto ai pedoni di sporgersi oltre la striscia monitoria di colore giallo.

- **Zona N:** tratto di banchina compreso tra il Ponte della S.S. 309 Romea escluso e la recinzione che delimita la concessione del cantiere nautico "Nautica del Porto", sponda Sud – località Lido degli Estensi;

a) divieto di fermata e sosta di veicoli.

4) Norme comuni sulla viabilità nelle aree portuali

Le presenti norme (meglio precisate nell'allegata planimetria) che si devono intendere come integrative rispetto a quelle del Codice della Strada, trovano generale applicazione in tutto il porto a meno che non sia diversamente previsto dalle norme particolari:

1. la circolazione dei veicoli autorizzati è ammessa, nel senso di marcia indicato, esclusivamente nelle carreggiate appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale nonché nelle aree operative per le operazioni di carico e scarico.
2. La sosta dei veicoli deve avvenire esclusivamente entro gli spazi appositamente segnalati e delimitati con segnaletica orizzontale;
3. I veicoli addetti a operazioni commerciali possono eseguire il carico/scarico a bordo delle unità all'ormeggio, limitatamente al tempo strettamente necessario all'espletamento di dette operazioni. Potranno fermare temporaneamente i veicoli, anche al di fuori degli stalli individuati, solo per il tempo strettamente necessario a tali operazioni e comunque a non meno di due metri dal ciglio banchina.
4. La velocità massima di circolazione non dovrà mai essere superiore ai 5 Km/h. In ogni caso la stessa dovrà essere regolata dal conducente del veicolo in base alle caratteristiche del veicolo stesso, del suo carico, alle condizioni della strada, della visibilità, del traffico, della presenza di eventuali operazioni portuali che determinino pericolo o intralcio, in maniera tale che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
5. E' fatto assoluto divieto di sorpasso in corsa;
6. Sono vietate le segnalazioni acustiche, fuori dai casi di assoluta necessità;
7. E' vietato occupare con veicoli, mezzi e materiali vari i chiusini, i tombini di scarico o deflusso delle acque o di rifornimento delle cisterne carburante, le bocche antincendio o le prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto, destinati alla pubblica utilizzazione, compresi gli spazi necessari all'accesso ai capannoni/depositi/magazzini esistenti in porto e similari e le aree adibite al rifornimento carburanti.
8. I parcheggi riservati ai portatori di handicap, così come segnalati a mezzo dell'apposita segnaletica orizzontale/verticale, possono essere occupati solamente dai veicoli in possesso dell'apposito certificato/contrassegno rilasciato dalle competenti Autorità;
9. E' fatto divieto di usare altoparlanti o svolgere qualsiasi forma pubblicitaria;
10. Dovrà essere prestata la massima attenzione alla presenza di mezzi meccanici ed operatori intenti allo svolgimento di eventuali operazioni portuali. I predetti mezzi avranno sempre precedenza nei loro spostamenti/movimenti;
11. E' vietato effettuare lavori di riparazione/manutenzione/lavaggio dei veicoli;
12. E' fatto divieto a chiunque di circolare o stazionare (anche a piedi e anche nelle aree complementari di cui all'art. 3 c. 2) in prossimità delle unità navali intente nelle operazioni di ormeggio/disormeggio o comunque durante la loro attività operativa;
13. E' sempre vietata la circolazione di pedoni e di qualunque veicolo (comprese le biciclette) sul tratto di banchina rialzato (ciglio banchina) sul quale sono situate le bitte.
14. Deve essere rispettato il senso unico di marcia ove previsto (come da planimetria allegata);

15. L'accesso e l'uscita dalle aree operative è consentito esclusivamente attraverso gli appositi varchi segnalati;
16. Le autobotti ed i veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive o pericolose in genere, nonché i mezzi eccezionali potranno accedere nell'area portuale soltanto previa comunicazione inoltrata con congruo anticipo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.
17. E' sempre vietato il parcheggio in prossimità delle isole ecologiche.
18. La segnaletica orizzontale e verticale relativa alle summenzionate norme sarà posizionata e mantenuta a cura del Comune di Comacchio.
19. E' vietato intralciare la circolazione (pedonale e veicolare) depositando oggetti di qualsiasi tipo al di fuori delle aree appositamente individuate e delimitate mediante striscia gialla;
20. E' vietato utilizzare al di fuori dalle Aree Operative qualsiasi mezzo meccanico di sollevamento trasporto merci;

Articolo - 5: stalli riservati alle sosta

1. Le aree destinate a parcheggio, appositamente delimitate, al di fuori delle aree prevalentemente destinate alle operazioni portuali, situate lungo la banchina del porto di Porto Garibaldi sono riservate alla sosta di qualunque mezzo con disco orario per il tempo massimo di un'ora nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Non sono previste limitazioni di orario di sosta per gli autorizzati all'accesso in porto di cui al successivo Art. 10 i quali dovranno esporre in maniera visibile, all'interno del proprio mezzo, l'apposito permesso di accesso in porto rilasciato da questo Ufficio Marittimo. In predette aree il sabato e nei giorni festivi è consentita la sosta senza limite temporale anche ai non autorizzati.
2. Non è consentita la sosta di alcun veicolo all'interno delle aree operative;
3. Le procedure di ingresso e uscita dagli stalli adiacenti alla strada comunale, deve avvenire dalla strada comunale e non dall'area portuale se non per coloro che sono autorizzati all'accesso in porto come da permesso di cui al successivo Art. 10.
4. Sono riservati ai disabili n. tre stalli, appositamente segnalati, come individuati nella planimetria allegata;

CAPO 2 – DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE AREE OPERATIVE A TRAFFICO LIMITATO

Art.- 6 : disposizioni generali

1. L'accesso nelle aree del porto di Porto Garibaldi prevalentemente destinate ad attività **operative, (zone A-B-C-D-E-F-G)** alle persone e/o ai veicoli è disciplinato dalle norme contenute nel presente Capo.
2. Salvo che non sia diversamente previsto, all'interno delle aree operative portuali sono permanentemente vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone estranei allo svolgimento di operazioni e attività portuali in genere o non autorizzati. Le predette aree devono essere lasciate sgombrare dai veicoli al termine delle operazioni di carico e scarico.

All'interno delle aree operative gli utenti della strada sono comunque tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal vigente Codice della Strada, incluse quelle relative all'obbligo di assicurazione R.C. Le caratteristiche tecniche che i mezzi operativi devono possedere per circolare nelle suddette aree sono quelle previste dall'art. 58 del Codice della Strada e dall'art. 213 del relativo Regolamento d'attuazione.

Art. - 7 : accesso delle persone alla zona operativa portuale.

1. Hanno titolo ad accedere alle Aree operative del Porto, per lo svolgimento delle loro mansioni, le seguenti categorie di soggetti:
 - a) appartenenti alle Amministrazioni dello Stato operanti in porto ed agli Organismi tecnici riconosciuti, purchè muniti di idoneo documento di riconoscimento;
 - b) operatori del settore marittimo muniti della tessera di libero accesso ai porti rilasciata dal Ministero dei Trasporti o comunque autorizzati e dipendenti delle società autorizzate a lavorare in porto;

- c) gli iscritti nei registri di cui all'art. 68 C.N., nonché i loro dipendenti nell'esercizio dell'attività dichiarata;
 - d) agenti raccomandatari marittimi, gli spedizionieri nonché i loro dipendenti che siano incaricati ai sensi dell' art. 425 Reg. Cod. Nav.;
 - e) titolari di concessioni demaniali marittime e loro dipendenti operanti in porto al fine di recarsi presso la propria concessione e per svolgere le mansioni ad essa connesse;
 - f) marittimi imbarcati su navi e galleggianti ormeggiati nello specchio acqueo antistante l'area operativa, muniti di libretto di navigazione o foglio di ricognizione o passaporto, ovvero "shore pass" rilasciato dalla P.S., conducenti e personale addetto alla movimentazione delle merci per il solo tempo necessario alle operazioni;
 - g) utenti che, durante gli orari di apertura, debbano recarsi presso gli uffici di imprese ed enti situati all'interno di tali aree ed esclusivamente per il tempo necessario a completare le relative incombenze.
 - h) eventuali visitatori che necessitano di recarsi a bordo delle unità navali ormeggiate previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.
2. I soggetti di cui alla lettera **b)**, **h)**, del comma precedente devono essere dotati dell'autorizzazione di accesso in porto di cui al successivo art. 8

Art. - 8 : permessi di accesso alle persone

1. L'accesso delle persone nell'ambito operativo portuale di Porto Garibaldi è consentito, salvo le eccezioni previste al precedente articolo, solo alle persone munite di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Le autorizzazioni per le persone rilasciate da questo Ufficio sono costituite da:
- a) Tessera annuale, Mod. B Modulario Mar. Merc. 474 , rilasciata a coloro che dimostrino la necessità di accedere con continuità in porto per esigenze connesse con le attività portuali e/o per altri giustificati motivi che saranno valutati, caso per caso;
 - b) Permesso temporaneo giornaliero od orario rilasciato a soggetti che ne facciano richiesta per motivate necessità contingenti.
- L'Autorità Marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di limitare la validità temporale delle autorizzazioni di cui al punto a) o estendere quelle di cui al punto b).
3. Le tessere ed i permessi sono strettamente personali e devono essere esibiti ad ogni richiesta dagli organi preposti alla vigilanza; gli stessi devono essere accompagnati da un documento di riconoscimento legalmente valido.

Art. – 10: permesso di accesso ai veicoli .

1. L'accesso in porto con veicoli è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, secondo i criteri di ripartizione già indicati al precedente Art. 2.
2. Le autorizzazioni per i veicoli rilasciate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi sono costituite da:
- a) **Permesso annuale** Modello di cui all'allegato A), rilasciato a coloro che, dimostrino la necessità di accedere con continuità in porto per esigenze connesse con le attività portuali e/o per altri giustificati motivi che saranno valutati, caso per caso, dall'Autorità Marittima locale;
 - b) **Permesso temporaneo giornaliero mod. D modulario ex Mar. Merc. 476**, od orario, rilasciato a soggetti che ne facciano richiesta per motivate necessità contingenti.

L'Autorità Marittima locale, per i permessi di competenza, si riserva in ogni caso la facoltà di limitare la validità temporale dei permessi di cui al punto a) o di estendere quelle di cui al punto b), secondo esigenza.

I permessi sono rilasciati al proprietario del veicolo, o, in sua vece, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, previo inoltro di istanza in bollo e contestuale verifica da parte della Autorità competente della reale necessità del richiedente all'utilizzo del veicolo in ambito portuale. Il permesso è strettamente personale e reca il numero della targa del veicolo.

3. Sono esentati dagli obblighi di cui sopra:

- a) gli automezzi appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche, con targhe o contrassegni ufficiali, nonché i mezzi di emergenza;
- b) i veicoli muniti di apposito permesso annuale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
- c) i veicoli commerciali che devono compiere nella giornata operazioni commerciali e/o doganali per lo stretto tempo necessario;

4. I permessi di accesso rilasciati ai veicoli privati, possono essere soggetti a limitazioni relativamente al numero concedibile ed alle aree portuali di accesso e transito, avuto riguardo all'esigenza di garantire, in via prioritaria, la regolare circolazione dei veicoli interessati alle operazioni e servizi portuali nonché la sicurezza all'imbarco/sbarco.

Art. – 11: modalità di rilascio dei permessi

1. Le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di accesso a persone e veicoli devono essere presentate all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi – Unità Organizzativa Tecnica (secondo il facsimile in allegato b).

3. Le domande per il rilascio dei suddetti permessi devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti degli Enti Pubblici, delle ditte e delle associazioni, relative ai propri componenti, dipendenti, soci ed iscritti allegando la documentazione a comprova del titolo.

4. In caso di smarrimento del permesso di accesso in porto (a persone e/o autoveicoli) il titolare dovrà farne immediatamente denuncia all'Autorità di P.S., al fine di ottenere il duplicato dall'Autorità Marittima locale.

5. In caso di reiterate violazioni alla presente Ordinanza i permessi di cui sopra potranno essere revocati.

6) I permessi di accesso a persone e veicoli possono essere sospesi o limitati in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze che hanno luogo in porto;

Art. - 12 : norme particolari

- E' consentito il transito e fermata dei veicoli autorizzati che devono effettuare le operazioni di carico e scarico pescato e/o merci, limitatamente alla durata delle stesse;

- Le macchine operatrici (carrelli elevatori, fork-lifts ecc.) possono operare solo se conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e solo se condotti da personale appositamente abilitato ed addestrato. Pertanto, le ditte proprietarie dovranno essere in possesso dei certificati di omologazione e verifica rilasciati dai competenti organi per le macchine, attrezzature ed impianti utilizzati nelle varie operazioni.

- La movimentazione delle cassette vuote destinate a contenere il pescato, il relativo carico/scarico dei mezzi pesanti di rifornimento e lo smistamento lungo la banchina dovranno essere sospesi in occasione del rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante a mezzo di autobotte. Ai proprietari ed ai conducenti dei mezzi ed attrezzature, in occasione della loro utilizzazione, è fatto obbligo di predisporre tutte quelle misure atte a prevenire pericoli ed impedire il verificarsi di eventuali danni a persone e/o cose. In particolare, i suddetti operatori, unitamente al personale delle cooperative venditrici, dovranno impedire che persone estranee alle operazioni o comunque non addette ai lavori si introducano (nonostante le segnalazioni presenti) nelle aree di movimentazione e di azione delle macchine e degli attrezzi durante le operazioni di carico e scarico. Restano comunque a carico dei conducenti dei predetti mezzi ed attrezzature le eventuali responsabilità per eventi dannosi e/o pericolosi nei confronti di persone e/o cose.

- E' consentito stendere temporaneamente (esclusivamente all'interno delle aree prevalentemente destinate alle attività operative **A-B-C-D-E-F-G-H**) reti ed attrezzature da pesca per il tempo strettamente necessario all'ordinaria manutenzione in modo da non intralciare, impedire o rendere pericolosa la circolazione veicolare e pedonale e comunque mai in ore serali o notturne. In tale occasione è fatto obbligo al possessore delle stesse reti/attrezzature di predisporre tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo ed impedire il verificarsi di eventuali danni a persone e/o cose. Restano comunque a carico del proprietario delle reti/attrezzature le eventuali responsabilità per eventi dannosi nei confronti di terzi.

E' sempre vietato lasciare le reti distese in condizioni di scarsa visibilità, ed in ore serali e notturne.

Le reti, in particolare, non potranno essere lasciate incustodite stese al suolo, una volta terminate le operazioni di manutenzione

- I veicoli a braccia per il trasporto del ghiaccio e del pescato ed i nastri trasportatori ruotati delle cozze devono essere movimentati esclusivamente a mano e potranno rimanere in banchina per il tempo strettamente necessario al trasbordo con i pescherecci. Successivamente dovranno essere lasciati ordinati presso gli appositi stalli indicati nell'allegata planimetria e delimitati da striscia continua di colore giallo parallela alla banchina assicurandosi che siano stabili e non soggetti a spostamenti accidentali;

Essi non dovranno, pertanto, impedire la circolazione veicolare e pedonale, indispensabile allo svolgimento delle operazioni di movimentazione del pescato. In tali occasione è fatto obbligo al possessore di predisporre tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo ed impedire il verificarsi di eventuali danni a persone e/o cose. Restano comunque a carico del possessore del carrello le eventuali responsabilità per eventi dannosi nei confronti di terzi. I predetti veicoli a braccia nonché i nastri trasportatori dovranno essere contrassegnati con il numero della barca del proprietario.

Articolo – 15: Planimetrie

A corredo della parte descrittiva del presente provvedimento sono allegate n° 5 (cinque) planimetrie del porto di Porto Garibaldi che ne costituiscono parte integrante per quanto riguarda i dettagli della segnaletica stradale e l' ALLEGATO 1);

Allegato 1)

All'Ufficio Circondariale Marittimo – Porto Garibaldi
Unità Organizzativa Tecnica

RICHIESTA RILASCIO PERMESSI ACCESSO IN PORTO ED A BORDO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente
a _____ in via/piazza _____ in qualità di _____

C H I E D E

il rilascio/rinnovo del permesso per l'anno _____ / temporaneo dal _____ al _____ (barrare il permesso che interessa):

1. **di accesso in porto al seguente personale** (indicare il rapporto giuridico che lega il richiedente con il personale sotto indicato ed allegare nel caso di primo rilascio copia fotostatica di un documento di riconoscimento e due fotografie formato tessera, motivo per il quale è richiesto):

2. **di accesso a bordo della navi al seguente personale** (indicare il rapporto giuridico che lega il richiedente con il personale sottoindicato ed allegare nel caso di primo rilascio copia fotostatica di un documento di riconoscimento e due fotografie formato tessera, motivo per il quale è richiesto):

3. **di accesso in porto per i seguenti veicoli** (indicare tipo di veicolo, targa e proprietario ed allegare copia fotostatica del libretto di circolazione e dell'assicurazione R.C. in corso di validità, motivo per il quale è richiesto)

D I C H I A R A

(ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

- a) di essere consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) di essere a conoscenza delle norme emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, regolanti la circolazione e l'accesso di veicoli e persone negli ambito portuale di Otranto;
- c) di osservare strettamente le misure prescritte nei provvedimenti di cui al precedente punto b);
- d) che il personale sopra elencato è un proprio dipendente, socio, componente o iscritto ed è ricompreso, quando richiesto, nelle categorie previste dall'art. 425 Reg. Cod. Nav.;
- e) di essere informato, ai sensi delle norme contenute nel decreto Legislativo 30.06.2003 n° 196, e ss. mm che i dati forniti con la presente richiesta verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Ufficio connesse al presente procedimento.-

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - PORTO GARIBALDI

**PERMESSO DI
ACCESSO IN PORTO**

N° _____

ANNO _____

Mod veicolo: _____

Targa: _____

IL PRESENTE PASS È RILASCIATO A:

IN QUALITÀ DI:

**N.B. IL PRESENTE PASS È VALIDO PER IL
TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' /OPERAZIONI**

ALLEGATO (A)

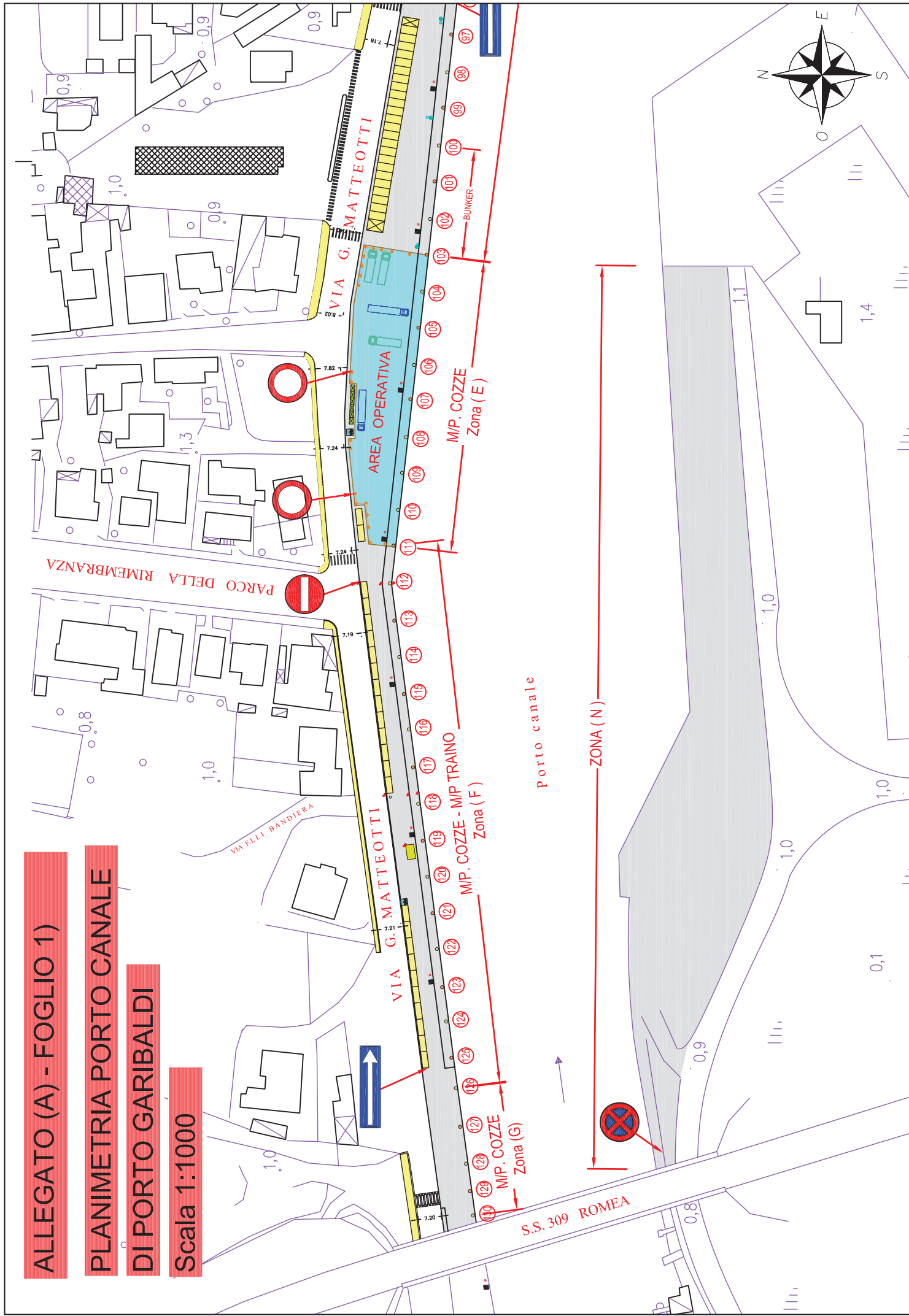
PLANIMETRIA PORTO CANALE DI PORTO GARIBALDI

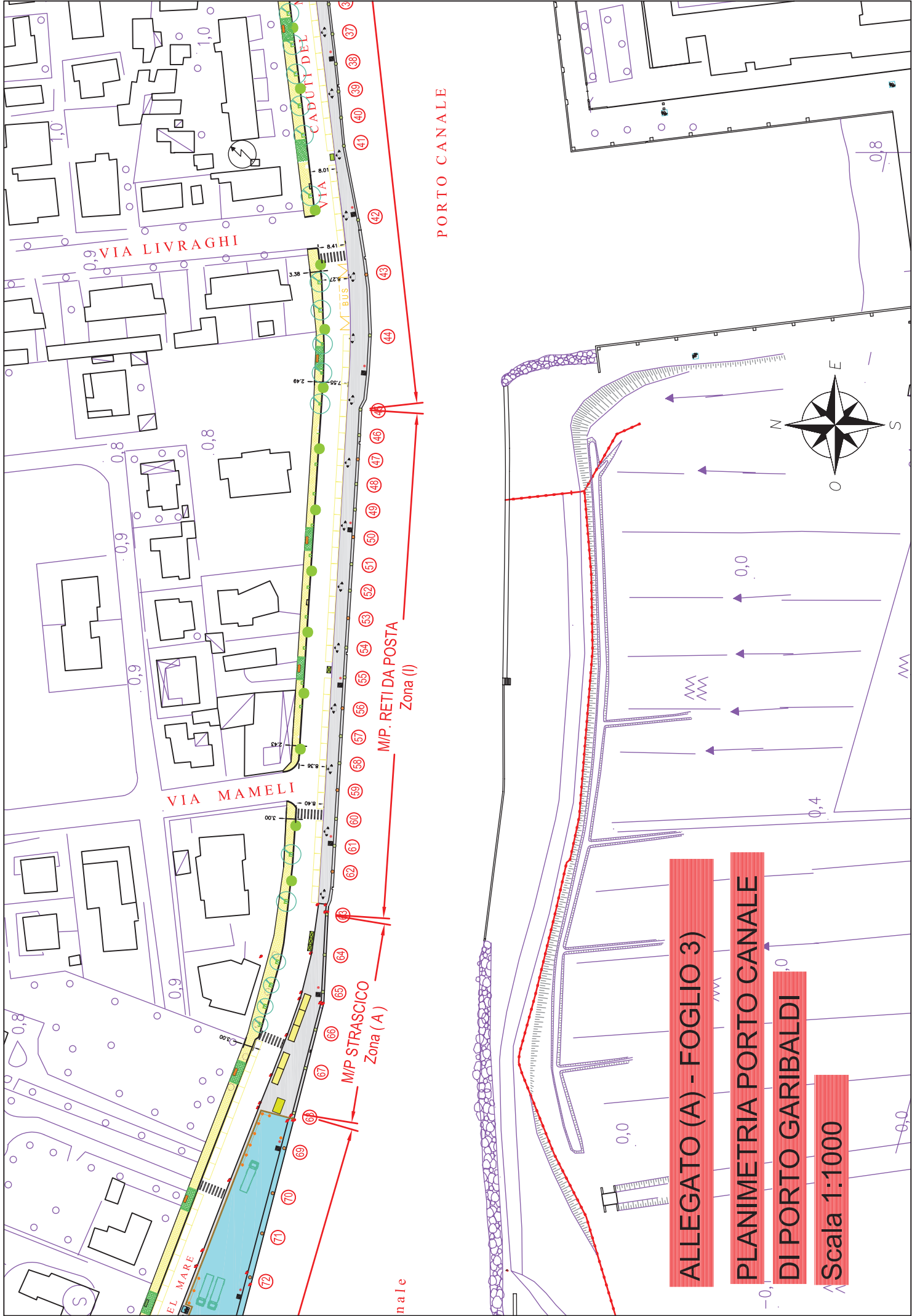
Scala 1:1000

LEGENDA – AREE TEMATICHE	
	AREA DEMANIO PORTUALE
	AREA OPERATIVA
	PARCHEGGI SU AREA DEMANIALE POSTI N° 80 DI CUI N° 3 DESTINATI AI DISABILI
	PARCHEGGI DISABILI
	PARCHEGGI SU AREA COMUNALE
	DIVIETO DI TRANSITO AI NON AUTORIZZATI

L E G E N D A	
	Palo Illuminazione Pubblica
	Torre Faro
	Bitta Diam. 100
	Bitta Diam. 250
	Numerazione progressiva Bitte d'ormeggio
	Acquedotto
	Fognatura
	Oli esausti
	Gasolio
	Bocchettoni Gasolio
	Isola Ecologica
	Erogatore servizi con Idrante antincendio

Scala 1:1000



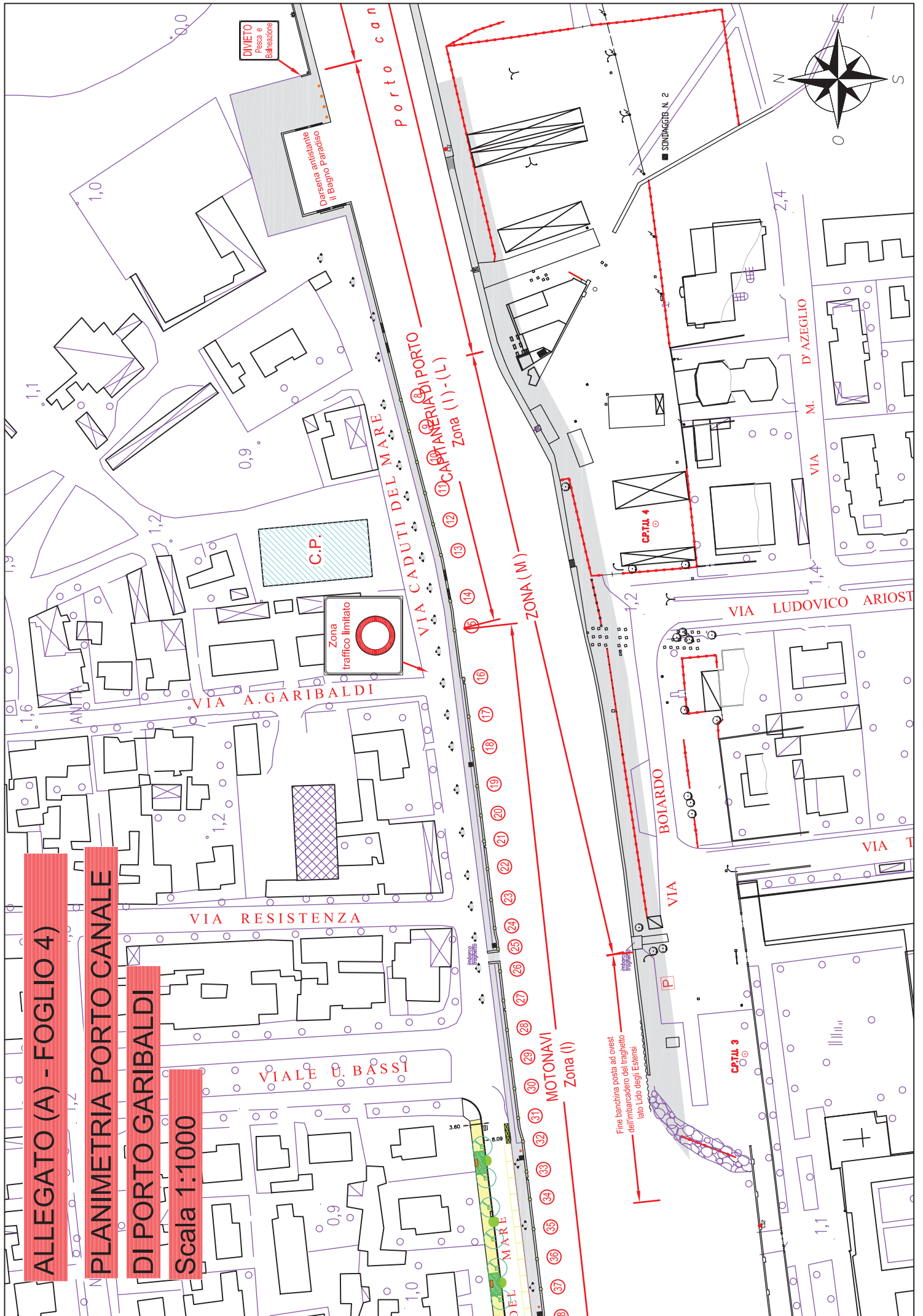


ALLEGATO (A) - FOGLIO 4)

PLANIMETRIA PORTO CANALE

DI PORTO GARIBALDI

Scala 1:1000



Scala 1:1000

